

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituito, con sede nel Comune di Milano, un confidi in forma di Società cooperativa denominato "ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI" in breve "ASCONFIDI LOMBARDIA" SOC. COOP. PER AZIONI, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi" (di seguito: "Cooperativa" o "Società").

2. La Cooperativa è un confidi ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in Legge 24/11/2003 n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Gestione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, comprese quelle sui confidi costituiti sotto forma di cooperativa, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina delle società cooperative.

Art. 2 – Durata

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

1. La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, intende favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese ad essa aderenti, dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi fornendo loro le garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti, nonché i connessi servizi di assistenza finanziaria, utilizzando gli strumenti previsti dalle leggi e dalle tecniche in uso.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in Legge 24/11/2003 n. 326 e dell'articolo 2514 c.c.:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi ed avanzi di gestione di qualsiasi natura;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a quattro punti e mezzo rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, riferito al capitale effettivamente versato, fermo il divieto assoluto di distribuire avanzi di gestione in qualsiasi forma;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ai fondi di garanzia interconsortile previsti dall'articolo 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in Legge 24/11/2003 n. 326.

3. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

4. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa in vigore e comunque in misura non prevalente.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali.

2. Più in particolare la società, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci,

dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie prevalentemente nei confronti delle imprese ad essa aderenti, dei confidi soci ed delle imprese consorziate o socie di questi ultimi volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzie depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori dei soci o delle imprese consorziate o socie dei confidi soci.

4. La società, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere prevalentemente nei confronti dei soci, nonché delle imprese consorziate o soci dei confidi soci, le attività indicate nell'articolo 112, comma 5 del TUB e, in particolare, le seguenti:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte ai soci e alle imprese consorziate o socie dei confidi;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma secondo TUB, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma terzo, del TUB di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i soci e con le imprese consorziate o socie dei confidi soci al fine di facilitarne la fruizione.

La società può inoltre concedere, in via residuale, finanziamenti di firma o di cassa nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUB nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

5. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in banche, società finanziarie ed assicurative, società strumentali nonché piccole e medie imprese socie (PMI) nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

6. Il Consiglio di Gestione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

7. La Cooperativa può aderire ad un fondo di garanzia interconsortile ai sensi dell'articolo 13, commi 20-bis e seguenti, del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito in Legge 24/11/2003 n. 326, nonché ad enti che possano agevolare lo svolgimento delle attività istituzionali.

TITOLO III

SOCI ENTI SOSTENITORI

Art. 5 - Soci cooperatori

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere ammessi come soci i confidi costituiti prevalentemente da micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, nonché costituiti da imprese industriali, artigiane ed agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, e le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, le imprese industriali, artigiane ed agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, che abbiano una struttura patrimoniale ed organizzativa adeguata a concorrere agli scopi sociali come definiti nel precedente articolo 4.

3. La richiesta di adesione può essere presentata dai suddetti soggetti purché non si trovino in situazione di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di altra procedura concorsuale.

4. Ai soci si applica quanto disposto dall'articolo 25 del T.U.B. in materia di requisiti di

onorabilità e di criteri di competenza e correttezza.

Art. 6 – Enti sostenitori

1. Il Consiglio di Gestione può autorizzare enti pubblici e privati ed imprese, che non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci cooperatori, a sostenere l'attività del confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.
2. Essi non divengono soci del confidi, né fruiscono delle attività sociali, e all'atto di presentazione della domanda di adesione debbono formalizzare gli impegni che intendono assumere a favore della Cooperativa.
3. Gli enti sostenitori possono intervenire all'assemblea senza diritto di voto.

Art. 7 - Domanda di ammissione

1. L'aspirante socio che intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Gestione domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale,
 - b) il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale (o da chi rappresenta l'organo che esercita la Revisione Legale dei Conti),
 - c) l'estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;
 - d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
 - e) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, purché non inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge e dal regolamento sociale;
 - f) la dichiarazione di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 TUB;
 - g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione ed arbitrale contenuta negli articoli 36 e ss.
2. Per gli aspiranti soci confidi la domanda dovrà contenere anche la dichiarazione di appartenere alla categoria dei confidi come indicata nel precedente articolo 5, comma 2.
3. Il Consiglio di Gestione, a fronte della richiesta di ammissione, dovrà effettuare una preventiva valutazione sulla struttura organizzativa, patrimoniale ed economica dell'aspirante socio.
4. Il Consiglio di Gestione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
5. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
6. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Gestione deve, entro 60 giorni, motivare la relativa delibera e comunicarla con raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
7. Il Consiglio di Gestione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

1. Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
 - a) a concorrere attivamente al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale;

- b) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Gestione:
- a. delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 7;
 - b. dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - c. dell'eventuale sovrapprezzo, determinato dal Consiglio di Sorveglianza in sede di approvazione del bilancio su proposta dei consiglieri di gestione;
 - d. di contributi a fondo rischi che il Consiglio di Gestione, nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa
- c) A rispettare tutte le obbligazioni contratte con la società ed in particolare al tempestivo versamento delle somme dovute per le controgaranzie rilasciate ed impegni simili con la medesima.
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
2. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Eventuali variazioni del domicilio hanno effetto trascorsi trenta giorni liberi dalla ricezione della variazione stessa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, morte, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 10 - Recesso del socio

1. A condizione che il socio non abbia favorevolmente concorso alle relative deliberazioni, è ammesso il recesso dello stesso nelle ipotesi in cui egli non condivida le decisioni prese nelle competenti sedi che comportino:

- a) modificazioni sostanziali e significative dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dell'eventuale stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione delle previsioni attinenti le cause di recesso;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il socio può, inoltre, recedere dalla società purché sia salvaguardata la stabilità patrimoniale, la certezza degli assetti proprietari e la sana e prudente gestione della società medesima. Gli Organi societari competenti, nell'ambito delle delibere assunte a riguardo, devono tenere in considerazione la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità di Asconfidi Lombardia nonché l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II Pilastro. In ogni caso il socio confidi non può recedere quando non siano trascorsi almeno 3 anni dalla sua ammissione.

2. Il recesso non potrà in ogni caso essere accordato al socio fino a quando non siano stati integralmente estinti

tutti i rapporti finanziari e/o ogni altra obbligazione intercorrente tra la società e il socio recedente, oppure tra la società e le imprese consorziate o socie del socio medesimo.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Gestione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere quanto prima la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale ai sensi degli articoli 36 e ss.

4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. È vietato in ogni caso il recesso parziale.

Art. 11 - Esclusione

1. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Gestione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di gestione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Gestione, non adempia entro 60 giorni al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa.

2. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli articoli 36 e ss.

4. L'esclusione diventa operante dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di esclusione trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il socio nei confronti del quale sia dichiarata l'esclusione dalla Cooperativa è tenuto ad estinguere tempestivamente tutti gli impegni assunti nei confronti della Cooperativa, nonché tutte le obbligazioni dalle quali discendono impegni assunti dalla Cooperativa nell'interesse del socio.

Art. 12 - Liquidazione

1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

2. La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

3. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

4. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lett. b) oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata in apposito regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

5. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

1. I soci receduti od esclusi devono richiedere il rimborso del capitale versato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio di Gestione al fondo di riserva legale.

3. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 14 - Titoli di debito e strumenti finanziari

1. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, titoli di debito, nonché strumenti finanziari non partecipativi al capitale, purché non attribuiscano al possessore la qualità di socio.
2. Nella deliberazione di emissione di titoli di debito, devono essere stabiliti:
 - a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - b) le eventuali modalità di circolazione;
 - c) i criteri di determinazione dei diritti patrimoniali;
 - d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli di debito.
4. Nella delibera di emissione di strumenti finanziari, devono essere stabiliti:
 - a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - b) le eventuali modalità di circolazione;
 - c) i criteri di determinazione dei diritti patrimoniali.
5. I titolari degli strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di cinque anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari a condizione che il netto patrimoniale della società all'esito del recesso rispetti i limiti previsti dalla legge. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter c.c. Il rimborso dei relativi titoli avrà luogo in misura non superiore al valore nominale di sottoscrizione.
6. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento degli strumenti finanziari.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 - Elementi costitutivi

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:
 - a) dal capitale sociale, che, nei limiti dell'ammontare minimo fissato dalla legge, è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, in ammontare complessivo non inferiore a quanto previsto dalla legge, rappresentati da azioni del valore nominale di 250,00 Euro ciascuna;
 - b) dagli apporti iscritti a patrimonio netto degli enti sostenitori di cui all'articolo 6 e dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art.14 co.4 del presente statuto;
 - c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
 - d) dall'eventuale riserva sovrapprezzo azioni formata con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
 - e) dalla riserva straordinaria;
 - f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge e/o costituito dai contributi riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Camere di Commercio e da altri Enti Pubblici ed Economici, nonché da elargizioni, donazioni o lasciti di Associazioni, Enti o Privati.
2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
3. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
4. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi

dell'articolo 2346 c.c.

5. Il patrimonio netto della cooperativa, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ai limiti di legge. Se, in conseguenza di perdite, il patrimonio netto risulta diminuito di oltre un terzo al di sotto dei limiti di Legge, il Consiglio di Gestione e, nel caso di inerzia, il Consiglio di Sorveglianza devono senza indugio sottoporre all'Assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea convocata per deliberare la destinazione degli avanzi di gestione, deve aumentare il patrimonio in proporzione delle perdite accertate, deliberando l'aumento del capitale sociale o il versamento, da parte dei soci, di contributi ai fondi rischi indisponibili in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo. A tal fine i soci sono obbligati al versamento di tali contributi in misura proporzionale alla propria partecipazione fino ad un limite massimo di trecentomila euro. In mancanza della delibera assembleare o in caso di mancato aumento, il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza devono chiedere all'Assemblea di deliberare lo scioglimento della Cooperativa.

6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo viene ridotto al di sotto del limite di Legge, il Consiglio di Gestione deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di Legge. In mancanza, dovrà essere deliberata la liquidazione della Cooperativa.

7. Nei casi previsti dai precedenti commi, all'Assemblea deve essere sottoposta una relazione del Consiglio di Gestione sulla situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni del soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della Cooperativa durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea perché i soci possano prenderne visione e ottenerne copia da inviare via posta elettronica all'indirizzo indicato. Nell'Assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Art. 16 – Vincoli sulle azioni e loro alienazione

1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Gestione.

2. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Gestione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste dal precedente articolo 5, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

3. L'ammissione del nuovo socio è in ogni caso subordinata a quanto previsto dall'art. 7 dello statuto.

4. Il provvedimento del Consiglio di Gestione che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

5. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Gestione deve motivare la relativa delibera e comunicarla al socio interessato, il quale, entro i sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale a norma degli articoli 36 e ss.

6. Nel caso in cui il socio, per qualsivoglia ragione o causa, dovesse venir meno al rispetto degli obblighi di versamento previsti dall'art. 8 comma 1 punto c, Asconfidi Lombardia, con delibera del Consiglio di Gestione e tempestiva comunicazione al Consiglio di

Sorveglianza, potrà annullare ed incamerare tante azioni di proprietà del socio moroso, quanto necessario per il completo ristoro del proprio credito

Art. 17 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Gestione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
3. Il bilancio deve essere presentato al Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Le relazioni al bilancio di esercizio del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie e in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché la condizione di prevalenza dell'attività svolta in favore dei soci.
5. L'utile di esercizio risultante dal bilancio approvato dal Consiglio di Sorveglianza sarà destinato dall'assemblea ordinaria dei soci come segue:
 - a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 15.
6. E' comunque vietata la distribuzione di avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, dividendi e di utili ai soci. Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento, ovvero nei casi di recesso ed esclusione del socio.

TITOLO VI

ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 18 – Assemblee

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, nonché il suo Presidente ed i Vice Presidenti, di cui uno vicario; la revoca può avvenire solo per giusta causa e deve essere opportunamente motivata;
 - b) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza nomina e revoca il soggetto al quale è demandata la funzione di Revisione legale dei conti;
 - c) nomina e revoca il soggetto cui è affidata la certificazione del bilancio della società;
 - d) determina il compenso per i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Presidente, dei membri del Comitato per il Controllo Interno, nonché il corrispettivo spettante per l'intero mandato al soggetto cui è demandata la Revisione legale dei conti;
 - e) determina l'importo complessivo per la remunerazione del Consiglio di Gestione, inclusi i consiglieri investiti di particolari incarichi;
 - f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza o, se richiesto da un terzo dei componenti il Consiglio di Gestione o da un terzo dei consiglieri del Consiglio di Sorveglianza;
 - g) delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, dei componenti del Consiglio di Gestione e del soggetto cui è affidata la Revisione Legale dei Conti
 - i) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7 punto 6;
 - l) approva il regolamento generale e gli eventuali regolamenti interni che disciplinano le modalità di elezione degli organi sociali, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

m) approva la relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta;
n) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposte al suo esame dagli amministratori.

3. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- c) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto;
- d) su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

Art. 19- convocazione dell'assemblea

1. Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Gestione, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in un luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

3. La convocazione ha luogo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore. Essa deve in ogni caso essere successiva rispetto a quella prevista per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Sorveglianza.

4. L'avviso di convocazione deve essere spedito, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. Fermi i poteri di convocazione statuiti da disposizioni di legge o di questo statuto, le assemblee possono essere convocate anche dal Consiglio di Sorveglianza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione.

6. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 - Votazioni

1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci operatori. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

2. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti ai soci operatori. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.

3. Ai sensi dell'articolo 2538 c.c. hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

4. A ciascun socio è riconosciuto ai sensi dell'articolo 2538, terzo comma c.c. un voto plurimo come di seguito precisato:

1 voto per i soci che hanno sottoscritto e versato fino al 4% del capitale sociale;

2 voti per i soci che hanno sottoscritto e versato fino all'8% del capitale sociale;

3 voti per i soci che hanno sottoscritto e versato fino al 12% del capitale sociale;

4 voti per i soci che hanno sottoscritto e versato fino al 16% del capitale sociale;

5 voti per i soci che hanno sottoscritto e versato fino al 20% del capitale sociale.

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono quelli desumibili dai dati dell'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato.

5. I soci partecipano all'Assemblea a mezzo del titolare, del legale rappresentante o di suo incaricato, munito di apposita procura.

6. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 5 soci che esprimano non più di 10 voti assembleari.

7. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dellaalzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'assemblea, legalmente consentito. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 21- Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

3. Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni su ciascun punto all'ordine del giorno.

4. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal notaio.

Art. 22 – Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari

1. All'assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari di cui al precedente articolo 14 ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 23 - Composizione

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

2. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei consiglieri sia scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

3. Fatta eccezione per i primi componenti del Consiglio di Gestione che sono nominati nell'atto costitutivo, la nomina degli stessi spetta al Consiglio di Sorveglianza.

4. I componenti del Consiglio di Gestione non possono far parte del Consiglio di Sorveglianza e restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili. Tuttavia, quando l'ultimo esercizio in carica del Consiglio di Gestione coincide con l'ultimo esercizio in carica del Consiglio di Sorveglianza, il nuovo Consiglio di Gestione verrà nominato nella prima riunione del Consiglio di Sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell'assemblea. Sino alla nomina rimangono in carica in regime di prorogatio i componenti del Consiglio di Gestione uscenti con pienezza di poteri.

5. I componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili dal Consiglio di Sorveglianza in qualunque momento.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di

Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. La cessazione della maggioranza dei consiglieri determina la cessazione dell'intero Consiglio di Gestione; in tal caso il Consiglio di Sorveglianza è convocato d'urgenza per la nomina del nuovo Consiglio.

8. Il Consiglio di Gestione può affidare specifici incarichi a singoli consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

9. Relativamente alle decisioni sul credito il Consiglio di Gestione potrà attribuire deleghe a propri componenti ed eventualmente istituire un comitato del credito precisandone i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio.

10. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2381, comma 4, e 2544, comma 1, c.c., l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni non rimessi alla competenza dell'organo assembleare o del Consiglio di Sorveglianza, l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali, la nomina di responsabili di funzioni di pertinenza del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società.

11. I consiglieri cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono periodicamente al Consiglio di Gestione.

12. Il compenso spettante a ciascun consigliere è determinato dal Consiglio di Gestione nell'ambito di quanto deliberato dall'assemblea dei soci ai sensi del precedente articolo 18 lett. e).

13. I componenti del Consiglio di Gestione non possono essere amministratori o Direttori Generali in società concorrenti salvo autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

14. I componenti del Consiglio di Gestione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dall'art. 26 T.U.B.

Art. 24 – Convocazione

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre ed ogniqualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure quando ne venga avanzata richiesta, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti. Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vice Presidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano.

2. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax od altro idoneo mezzo, non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, in modo che i componenti del Consiglio di Gestione siano informati almeno due giorni prima della riunione. Di tale avviso deve essere data notizia anche ai membri del Comitato per il Controllo Interno. Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione.

3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

4. I consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può richiedere agli organi delegati di fornire in Consiglio informazioni sulla gestione della cooperativa.

5. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; le deliberazioni in materia di ammissione di nuovi soci sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del

Presidente.

6. Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il Presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 25 – Competenze

1. Il Consiglio di Gestione provvede, in conformità alla legge e allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, al Consiglio di Sorveglianza o all'Assemblea.

2. In particolare il Consiglio di Gestione:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- b) redige il progetto di bilancio, predispone la relazione sulla gestione, il processo di autovalutazione patrimoniale ed il budget annuale sottoponendoli alla competente decisione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) stipula convenzioni con gli istituti di credito;
- d) delibera il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie ed ogni altra operazione finanziaria secondo le modalità previste nell'apposito regolamento;
- e) delibera sulle domande di ammissione a socio e di recesso, nonché sulle esclusioni, tenendo aggiornato il libro soci;
- f) indica nella relazione sulla gestione i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio;
- g) illustra nella relazione al bilancio le determinazioni assunte nell'ammissione dei nuovi soci;
- h) può nominare un Direttore o un Direttore Generale;
- i) riferisce al Consiglio di Sorveglianza circa l'intera attività fornendo con periodicità almeno trimestrale informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate;
- l) può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri ed i limiti.

3. I componenti del Consiglio di Gestione non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la cooperativa che amministrano, se non previa deliberazione del Consiglio di Gestione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno, fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 2391 e 2391-bis del cod. civ. Rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli esponenti aziendali o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano.

4. Nel caso di deliberazioni riguardanti operazioni per le quali i consiglieri di sorveglianza abbiano interessi, per conto proprio o di terzi, questi ultimi devono dare notizia al Consiglio di Gestione di tale interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Gestione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

5. Eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali e di imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole, dovranno essere rese note dagli interessati al Consiglio di Gestione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La decisione del Consiglio di Gestione dovrà essere trasmessa al Consiglio di Sorveglianza per la delibera di competenza che andrà assunta con voto unanime ed astensione dell'esponente interessato.

Art. 26 - Presidente del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
2. La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale anche per stare in giudizio, sia nelle liti attive che in quelle passive, spetta al Presidente del Consiglio di Gestione che ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati esercitandovi il diritto di voto.
3. La firma del Vice Presidente del Consiglio di Gestione fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì agli eventuali amministratori delegati nell'ambito delle attribuzioni loro delegate. La rappresentanza della cooperativa e la firma sociale possono essere attribuite dal Consiglio di Gestione anche a singoli componenti per determinati atti o stabilmente per categorie di atti. Il Consiglio di Gestione inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche a terzi, per il compimento di determinati atti.
4. Il Presidente del Consiglio di Gestione sovrintende all'andamento della cooperativa e presiede l'Assemblea dei soci.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Art. 27 – Composizione

1. Il Consiglio di Sorveglianza si compone di un numero di consiglieri non inferiore a 7 e non superiore a 11.
2. Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, i consiglieri di sorveglianza sono eletti dall'assemblea che ne determina il numero.
3. I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere prevalentemente soci cooperatori, considerando equiparati ai soci cooperatori gli eventuali elementi tecnici o amministrativi ovvero le persone indicate dai soci cooperatori.
4. I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi. Essi sono sempre rieleggibili e cessano dall'incarico alla data dell'assemblea generale successiva all'ultimo dei tre esercizi.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare sino ad un terzo meno uno dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione; i componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. La cessazione di almeno un terzo dei consiglieri determina la cessazione dell'intero Consiglio di Sorveglianza; in tal caso l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata entro 30 giorni dal Consiglio di Gestione.
6. Almeno 1 componente effettivo deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
7. Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
 - b) i componenti del Consiglio di Gestione;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle

sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza;

d) il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado di consiglieri o dipendenti della Società ovvero il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

e) Coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dall'art. 26 T.U.B.

8. Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal suo Presidente almeno una volta ogni trimestre, oppure quando ne venga avanzata richiesta, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti

9. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax o altro idoneo mezzo, non meno di sette giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri siano informati almeno due giorni prima.

10. Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche mediante audio o videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il Presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

11. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di consiglieri presenti.

12. Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 28 - Compensi

2. Il compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ulteriore rispetto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, viene determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Art. 29 - Competenze

1. Il Consiglio di Sorveglianza:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione;

b) approva il bilancio d'esercizio;

c) definisce ed approva i piani industriali, finanziari e di ristrutturazione aziendale predisposti dal Consiglio di Gestione e sugli indirizzi strategici quali le fusioni, le incorporazioni, la sottoscrizione e le acquisizioni di partecipazioni di rilievo in società ed enti;

d) approva il modello organizzativo ed il modello delle funzioni aziendali di controllo

e) anche tramite il Comitato di Controllo Interno, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili nonché sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni;

f) riferisce per iscritto all'assemblea, almeno una volta all'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

g) nomina i componenti del Comitato per il Controllo Interno e in presenza di adeguata motivazione provvede alla loro sostituzione;

h) tutti i suoi componenti sono tenuti a partecipare alle assemblee;

i) promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Gestione;

l) informa senza indugio, per quanto di sua competenza, la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una

irregolarità nella gestione o una violazione delle norme previste dal T.U.B.

m) presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 cod. civ.;

2. Il Consiglio di Sorveglianza può richiedere ai consiglieri di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza:

a) presiede le riunioni del Consiglio;

b) propone al Consiglio di Sorveglianza l'articolazione organizzativa interna;

c) presidia le attività sociali che rientrano nella missione della cooperativa e promuove i rapporti istituzionali con i soci;

d) promuove i rapporti istituzionali utili al conseguimento degli scopi sociali così come definiti dall'art. 4 del presente statuto

e) promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento degli organi sociali.

2. Su delibera del Consiglio di Sorveglianza è consentito al Presidente, in caso di urgenza e con proposta vincolante del Consiglio di Gestione, assumere decisioni di competenza dell'organo che presiede, riferendo a quest'ultimo nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente vicario.

Art. 31 – Comitato per il Controllo interno

1. Il Comitato per il Controllo Interno, costituito all'interno del Consiglio di Sorveglianza, è composto da tre membri dotati di adeguati requisiti di professionalità ed indipendenza.

2. Almeno un componente del Comitato di Controllo Interno é iscritto nel registro dei revisori legali dei conti

3. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza non può essere membro del Comitato per il Controllo Interno.

4. Vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento; vigila inoltre sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni

5. Il Comitato per il Controllo interno ha il diritto di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. I poteri di ispezione sono esercitati in modo da assicurare l'efficiente svolgimento dell'operatività della Società.

6. Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa con funzioni di controllo alle riunioni del Consiglio di Gestione.

7. Il Comitato per il Controllo Interno informa senza indugio, per quanto di sua competenza, la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme previste dal T.U.B..

TITOLO IX

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 32 - Nomina

1. Ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel Registro di cui al d.lgs. 39/2010.

2. L'incarico di revisione legale dei conti ha la durata di nove esercizi per la società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali dei conti. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

3. L'incarico di responsabile della revisione non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa può assumere

nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.

4. In caso di cessazione dall'incarico del revisore o della società di revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio di Gestione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per il conferimento del nuovo incarico.

Art. 33 - Competenze

1. Il revisore o la società di revisione:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
- c) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme
- c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.

2. Il revisore o la società di revisione può chiedere al Consiglio di Gestione documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

3. Il Consiglio di Sorveglianza e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4. Si applicano in ogni caso le previsioni del D.lgs. n. 39/2010 e successive modifiche, e dei relativi atti e/o provvedimenti attuativi.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 – Scioglimento anticipato

1. Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545–duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- d) gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 35- devoluzione del patrimonio

1. Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- b) al Fondo di garanzia interconsortile cui la Cooperativa aderiva o, in mancanza, al Ministero dell'Economia

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 36- Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversi la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da componenti del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato per il Controllo Interno e da liquidatori o nei loro confronti.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di consigliere di gestione, consigliere di sorveglianza, membro del Comitato per il Controllo Interno o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 37- Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Art. 38- Normativa generale di riferimento

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

F.TO CECILIANI ENZO

F.TO GIULIO VITALI